

COMUNE DI ROCCA CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Atto n. 2025-042 del 10/12/2025

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU:

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI
ROCCA CANAVESE, CON RIFERIMENTO ALLA
SITUAZIONE AL 31.12.2023 - ART. 26 C. 11
D.LGS. 19.08.2016 N. 175 COME MODIFICATO
DAL D. LGS. 16.06.2017 N. 100.**

E DOCUMENTI ALLEGATI

Il Revisore

BOFFA Dott. Pierantonio Stefano

Apposta firma digitale

Il sottoscritto BOFFA Dott. Pierantonio Stefano, Revisore unico dei conti pro-tempore dell'Ente;

Vista la proposta di deliberazione CC n. 143 del 18/11/2025, ricevuta in data 04/12/2025, corredata dai prospetti allegati:

- Allegato A: Ricognizione periodica degli organismi partecipati dall'Ente art. 20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.;

visto l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;

visto quanto disposto dal D.Lgs 19/08/2016 n. 175;

visto l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;

visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dall'Allegato A;

preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

visti lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti;

Dato atto che l'ente nella proposta di Deliberazione Consigliare di cui all'oggetto si evidenzia brevemente quanto segue:

Considerato che, ai sensi del comma 4, art. 20, D. Lgs. n. 175/2016, occorre provvedere a riferire sull'attuazione del piano, evidenziando le azioni adottate ed i risultati conseguiti che sono compendiate nella relazione di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da trasmettere alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, e che può essere così riassunta:

- *è stata mantenuta la propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D. Lgs. n. 175/2006:*

1	SMAT SpA	0,00004%
2	SIA s.r.l.	2,14%
3	GAL Valli del Canavese	1,20%

- *è stata mantenuta la propria partecipazione nei seguenti organismi non societari, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D. Lgs. n. 175/2006:*

1	CO.RI.S. Consorzio Reti e Impianti Sud Canavese	0,40%
2	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali	1,39%
3	C.I.S.A. Consorzio Intercomunale dei Servizi per l'Ambiente	1,75%
4	A.T.O. 3 Autorità d'Ambito Torinese	0,11%

Che non vi sono società che versano in situazioni economico-finanziarie tali da determinare effetti per il bilancio finanziario dell'Ente al fine dell'iscrizione in bilancio degli accantonamenti

di cui all'art. 21, comma 1, D. Lgs. N. 175/2016 (ex articolo 1, comma 550 e seguenti della legge n. 147/2013) e che al contempo non sono stati effettuati aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate (art. 14, comma 5, D. Lgs. N. 175/2016);

Che il comma 1, art. 20, D. Lgs. n. 175/2016 prevede, inoltre, che le amministrazioni pubbliche continuino ad effettuare annualmente, l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, individuando, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, le eventuali azioni di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Visto l'avviso del MEF pubblicato sul Portale del Tesoro in data 20 novembre 2023 e riportante gli orientamenti, le indicazioni e le direttive nonché le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni che l'Unione ha utilizzato per la stesura del presente provvedimento;

Che a seguito del suddetto avviso è stata predisposta, utilizzando le schede di rilevazione (art. 20, c. 1, TUSP) messe a disposizione dal MEF, la Revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2023 di cui all' allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che deve anch'essa essere inviata alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, le cui determinazioni possono essere così sintetizzate:

1. mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società, in quanto utili per il conseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente ai sensi degli artt. 4 e 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e precisamente:

1	SMAT SpA	0,00004%
2	SIA s.r.l.	2,14%
3	GAL Valli del Canavese	1,20%

2. mantenere la propria partecipazione nei seguenti organismi non societari, in quanto utili per il conseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente ai sensi degli artt. 4 e 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e precisamente:

1	CO.RI.S. Consorzio Reti e Impianti Sud Canavese	0,40%
2	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali	1,39%
3	C.I.S.A. Consorzio Intercomunale dei Servizi per l'Ambiente	1,75%
4	A.T.O. 3 Autorità d'Ambito Torinese	0,11%

Si evidenzia che per nessuna delle società ed organismi per le quali è stato deliberato il mantenimento quali partecipate, risultano in situazioni di criticità e tutti hanno chiuso in attivo i loro bilanci entro i termini previsti per legge;

Considerato che, a partire dall'anno 2021, il criterio di valutazione fissato nella soglia di fatturato non superiore a cinquecentomila euro viene fissato in euro un milione;

Si sottolinea infine che:

- il Comune non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da

poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari;

- l'attuazione del processo di razionalizzazione e di risparmio finora intrapreso ha consentito di contenere il numero delle società e degli organismi partecipati e nel contempo realizzare economie di spesa, evitare eventuali spese per ricapitalizzazioni nonché richiedere agli organi societari di attuare ogni comportamento volto alla razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione;*
- non vi sono società né altri organismi che versano in situazioni economico-finanziarie tali da determinare effetti per il bilancio finanziario dell'Ente al fine dell'iscrizione in bilancio degli accantonamenti di cui all'art. 21, comma 1, D. Lgs. N. 175/2016 (ex articolo 1, comma 550 e seguenti della legge n. 147/2013) e che al contempo non sono stati effettuati aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società e degli organismi partecipate (art. 14, comma 5, D. Lgs. N. 175/2016);*

Rilevato che la proposta di delibera non evidenzia alcun mutamento della modalità di gestione dei servizi.

Rilevato che il parere dell'Organo di Revisione sull'oggetto della proposta della delibera attribuita come competenze al Consiglio dell'Unione, da una prima interpretazione della norma, deve essere obbligatoriamente rilasciato solo se si è in presenza di un atto deliberativo modificativo della gestione dei servizi

Dato atto che dall'esame della proposta di delibera si rileva che l'Ente intende mantenere le partecipazioni in essere;

Con la raccomandazione:

- di monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- di verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra così come ricevuta.

In fede.

Torino, 10/12/2025

IL REVISORE DEI CONTI
BOFFA Dott. Pierantonio Stefano
Apposta firma digitale